



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO l'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che dispone che «con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali», nonché dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che «la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica» sfugga al limite massimo della dotazione organica;
- VISTI gli articoli 2, 3, 34, primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione;
- VISTI l'articolo 8, comma 1, lettera d), nonché gli articoli 13 e seguenti della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO l'articolo 40, commi 1 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- VISTO l'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010;
- VISTO l'articolo 1, commi 68 e 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2231 del 2010;
- VISTA la sentenza della Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, n. 25011 del 2014;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 704 del 2015;
- VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016;
- VISTA la sentenza della Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, n. 5060 del 2017;
- VISTA la sentenza della Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, n. 9966 del 2017;
- VISTA la sentenza della Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, n. 25101 del 2019;
- VISTO l'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

- VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 10 aprile 2020, prot. 487;
- VISTA la propria nota 25 aprile 2020, prot. 10020;
- DATO ATTO che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente «nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno» nonché «nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente»;
- DATO ATTO che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010 ha, pertanto, reintrodotta la possibilità già contemplata dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3, «in presenza di handicap particolarmente gravi»;
- DATO ATTO che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in merito alla compatibilità del diritto all'istruzione scolastica degli alunni con disabilità rispetto alla necessità di garantire l'equilibrio di bilancio, si esprime come segue: «una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali [...]. È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»;
- RITENUTE condivisibili, anche al di fuori degli specifici casi ivi trattati, le affermazioni di principio espresse dal Consiglio di Stato con le citate sentenze n. 2231 del 2010 e n. 704 del 2015, ove il predetto Consiglio ha avuto modo di rimarcare «l'obiettivo primario [...] della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all'istruzione ed all'integrazione e nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un'ora di sostegno per ogni ora di frequenza, ma non è di per sé illegittimo un intervento minore, purché non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto, se motivato dall'analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi», nonché «la possibilità di ricorrere, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, all'assunzione di insegnanti in deroga»;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

- RITENUTE** condivisibili, anche al di fuori degli specifici casi ivi trattati, le affermazioni di principio espresse dalla Corte suprema di cassazione, Sezioni unite civili, con le citate sentenze n. 25011 del 2014, n. 5060 del 2017, n. 9966 del 2017, n. 25101 del 2019, che affermano che «il piano educativo individualizzato [...] obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo»;
- DATO ATTO** che il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, commi 65 e 69, della citata legge n. 107 del 2015 reca una dotazione organica per i docenti di sostegno nella regione Lazio pari a 11.788 posti, inclusi 788 istituiti per il potenziamento dell'offerta formativa;
- VISTA** la nota 11 aprile 2022 n. 13481 con la quale sono state comunicate le dotazioni organiche del personale docente, ivi incluso quello di sostegno, per l'a.s. 2022/23;
- VISTA** la nota prot. n. 4097 del 23 agosto 2022, con la quale l'Ambito Territoriale di Rieti segnala l'insufficienza dell'organico dei docenti di sostegno già assegnato alla provincia di Rieti, per l'incremento del numero di alunni con disabilità certificata grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e dunque la necessità di ulteriori 35 posti in deroga;
- DATO ATTO** dell'incremento registrato nel numero di studenti con disabilità certificata;
- RITENUTO** pertanto necessario un aumento di posti di sostegno in deroga al limite della dotazione organica ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori incrementi, sino a copertura integrale del fabbisogno derivante dalla presenza di studenti con disabilità certificate gravi;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

DECRETA

Art. 1

1. La dotazione organica di sostegno del personale docente delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado presso l'Ambito territoriale di Rieti per l'a.s. 2022/2023 è determinata come da allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. L'allegato di cui al comma 1 reca, altresì, i posti di sostegno istituiti in deroga rispetto alla dotazione organica.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Rocco Pinneri



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Allegato 1

Ambito territoriale	Organico di diritto al netto del potenziamento 2022/23	Posti di sostegno per il potenziamento dell'offerta formativa	Posti di sostegno in deroga 2022/2023	Posti in deroga precedenti decreti	Ulteriori posti in deroga 2022/2023
Rieti	299	17	263	0	35